



# Rendiconto 2021 e Assestamento 2022

## A.C. 3675, A.C. 3676

Dossier n° 592/0/XII - Schede di lettura - Profili di competenza della XII Commissione Affari sociali  
22 luglio 2022

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3675	3676
Titolo:	Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2021	Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022
Iniziativa:	Governativa	Governativa
Iter al Senato:	No	No
Numero di articoli:	7	1
Date:		
presentazione:	11 luglio 2022	11 luglio 2022
Commissioni competenti:	XII Affari sociali	XII Affari sociali
Sede:	consultiva	consultiva

## RENDICONTO 2021

### Funzioni e disciplina del Rendiconto generale dello Stato

Il **Rendiconto generale dello Stato** è lo strumento attraverso il quale il Governo, alla chiusura del ciclo di gestione della finanza pubblica (anno finanziario), adempie all'obbligo costituzionale di rendere conto al Parlamento dei risultati della gestione finanziaria.

La disciplina del rendiconto è dettata dalla legge di contabilità e finanza pubblica del 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, che, all'articolo 35, dispone che il rendiconto relativo al 31 dicembre dell'anno precedente sia presentato entro il successivo mese di giugno alle Camere con apposito disegno di legge, dopo esser stato previamente sottoposto alla Corte dei conti per il giudizio di parificazione<sup>[1]</sup>.

Ai sensi dell'articolo 36 della legge n. 196/2009, il rendiconto generale dello Stato, articolato per missioni e programmi, è costituito da due parti:

1) il **conto del bilancio**, che espone l'entità effettiva delle entrate e delle uscite del bilancio dello Stato rispetto alle previsioni approvate dal Parlamento, elaborato secondo i criteri della contabilità nazionale (SEC2010);

2) il **conto del patrimonio**, che espone le variazioni intervenute nella consistenza delle attività e passività che costituiscono il patrimonio dello Stato.

L'esposizione dettagliata delle risultanze della gestione è fornita dal **conto del bilancio**, costituito dal conto consuntivo **dell'entrata** e, per la parte di spesa, dal conto consuntivo relativo a **ciascun Ministero**. In linea con la struttura del bilancio, il conto consuntivo finanziario della spesa espone i dati di bilancio secondo l'articolazione per **missioni** e **programmi**. Per ciascun programma vengono esposti i risultati relativi alla gestione dei residui, alla gestione di competenza e alla gestione di cassa.

La **gestione di competenza** evidenzia l'entità complessiva degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa effettuati nel corso dell'esercizio finanziario.

La **gestione di cassa** evidenzia, per la parte di entrata, le somme riscosse e versate nella tesoreria dello Stato nonché quelle rimaste da versare e, per la parte di spesa, i pagamenti compiuti dalle amministrazioni statali nonché le spese ancora rimaste da pagare.

Nella **gestione dei residui** vengono registrate le operazioni di incasso e di pagamento effettuate in relazione ai residui (rispettivamente, attivi e passivi) risultanti dagli esercizi precedenti. Il conto del bilancio comprende inoltre il conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo.

Un apposito allegato tecnico, predisposto per il conto consuntivo di ogni Ministero, espone i risultati disaggregati per le **unità elementari di bilancio** che sono comprese in ciascuna unità di voto, che costituiscono la voce contabile ai fini della gestione e rendicontazione. Fino all'introduzione delle azioni, le unità elementari sono costituite dai **capitoli**.

Il Rendiconto 2020 presenta altresì l'articolazione dei programmi di spesa in **azioni** - introdotte per la prima volta nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2017 - le quali peraltro, essendo attualmente

adottate in via sperimentale, rivestono carattere meramente conoscitivo ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 7, della legge n. 196/2009.

Con riferimento all'esercizio **2021**, si sottolinea che l'impianto della Relazione intende confermare l'impostazione dell'esercizio precedente, per cogliere anche gli aspetti di continuità degli interventi che sono stati necessari per fronteggiare la grave crisi sanitaria, le cui conseguenze socioeconomiche hanno condizionato in misura rilevante le attività delle amministrazioni ancora nel 2021. Sono proseguite, infatti, le misure eccezionali che hanno determinato un rilevante impatto sulla dimensione della spesa e sulla relativa allocazione in bilancio, incidendo in misura sostanziale sulle missioni e sui programmi, nonché sull'assetto dei principali obiettivi dell'azione di governo.

In tal senso, vengono esaminati gli andamenti generali dell'Entrata, con una particolare attenzione all'assetto del prelievo, alle principali criticità riscontrate e all'attività di controllo tributario svolta nel 2021, fortemente caratterizzata dagli effetti prodotti dall'emergenza sanitaria e dai conseguenti interventi normativi di carattere straordinario. Anche nel valutare gli andamenti relativi alla Spesa, distinta per voci di classificazione economica e per articolazioni funzionali ("missioni" e "programmi"), è stata tenuta in considerazione la prosecuzione di una gestione di bilancio esposta agli effetti della crisi e, pertanto, via via adattata alle crescenti esigenze finanziarie che ne discendevano.

[1] I conti del bilancio ed i conti del patrimonio compilati da ciascun Ministero vengono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 aprile dell'anno successivo; il Rendiconto generale dell'esercizio scaduto viene poi trasmesso, entro il 31 maggio, alla Corte dei conti. La Corte dei conti a Sezioni riunite ha parificato il [Rendiconto 2021](#) nell'udienza tenutasi il 24 giugno 2022.

## Sanità

### Ministero della salute

Anche nel 2021 l'attività dell'amministrazione è stata condizionata in misura rilevante dall'emergenza sanitaria e il ruolo del Ministero è andato crescendo nel periodo: dei provvedimenti assunti nel complesso dalle amministrazioni centrali, 461 nel 2020 e 391 nel 2021, quelli di competenza esclusiva della Salute passano dal 29,1 per cento ad oltre il 50 per cento. Se si considerano anche quelli predisposti in collaborazione con altre amministrazioni centrali la quota supera nell'anno il 56 per cento (38 per cento nel 2020).

Il Ministero ha predisposto nell'esercizio, in relazione all'emergenza Covid, 112 ordinanze (51 nel 2020), 76 circolari (72 nel 2020) e 6 decreti ministeriali. Conseguentemente, anche nel 2021, i dati finanziari evidenziano come le misure relative ai provvedimenti adottati per contrastare l'emergenza sanitaria abbiano avuto, su un bilancio esiguo come quello del Ministero della salute, un peso elevato, superiore all'80 per cento, ma concentrato su un numero molto ristretto di capitoli.

Come emerge dalla [Relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2021](#), dal punto di vista finanziario, a fronte di una **dotazione iniziale di competenza superiore ai 3 miliardi** (in crescita del 69,4 per cento rispetto al 2020), nelle **previsioni definitive gli stanziamenti superano gli 8,4 miliardi**. Un incremento da riconnettere alla situazione emergenziale e che porta ad una forte ricomposizione della spesa.

Sulle **spese correnti** si concentra nell'anno oltre il 91 per cento delle spese (7,8 miliardi rispetto ai 1,7 miliardi del 2020). La crescita è dovuta ai maggiori stanziamenti per trasferimenti ad amministrazioni pubbliche (+33,8 per cento) ma, soprattutto, ai trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali private (che aumentano dai 627,2 milioni del 2020 ad oltre 5,7 miliardi) e ai consumi intermedi (da 106,9 a 665,1 milioni). L'aumento dei trasferimenti alla Pubblica amministrazione è da ricondurre sostanzialmente a quelli destinati agli IRCSS per le attività di ricerca corrente (capitolo 3398), passati dai 186 milioni del 2020 ai 236,4 milioni del 2021.

In netta flessione sono, invece, gli **stanziamenti per spesa in conto capitale**, che, nel 2020, con i contributi agli investimenti alle amministrazioni pubbliche, avevano registrato un incremento particolarmente significativo per gli interventi previsti dai provvedimenti Covid (+1,5 miliardi). Al netto di tale importo, anche questa voce registra, tuttavia, nel 2021 un incremento consistente: da 370,5 milioni a 714,9 milioni le risorse da trasferire alle Regioni per il finanziamento di interventi di edilizia sanitaria e di quelle previste dal Fondo nazionale complementare ad integrazione di quanto finanziato con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Tuttavia, sul fronte delle **spese per investimenti** si sono registrati limitati progressi nell'attuazione delle misure finanziate dalle leggi di bilancio a partire dal 2018: si tratta, fino al 2021, di un totale di 637,7 milioni, di cui ne sono stati impegnati 606,2 e pagati solo 7,8 milioni. Pochi i progressi anche sul fronte dell'**attuazione degli Accordi di programma edilizia sanitaria** (ex art. 20 della legge n. 67 del 1988): nel corso dell'esercizio sono stati sottoscritti Accordi con le Regioni EmiliaRomagna (+137,2 milioni) e Sicilia (+234,1 milioni); le risorse ancora da utilizzare per la sottoscrizione di tali Accordi sono pari a 10,1

miliardi di euro. Le somme richieste e ammesse al finanziamento sono cresciute nell'anno di soli 200 milioni. Tutti casi, sottolinea la Corte dei conti, che segnalano difficoltà di realizzazione, che possono incidere anche sul complesso sistema di adeguamento infrastrutturale previsto con il PNRR.

A consuntivo gli **impegni totali** sono stati di poco inferiori agli 8 miliardi a fronte dei 3,3 del 2020. La gestione evidenzia un miglioramento nei risultati complessivi: crescono gli impegni sulla massa impegnabile (dall'89,9 del 2020 al 92,5 per cento del 2021), aumentano anche le somme impegnate di competenza sul totale di quelle stanziare. Un risultato che tuttavia presenta andamenti diversi tra missioni e programmi. Nella "Tutela della salute" il risultato è a sintesi di un forte peggioramento per la "Programmazione" (che registra una riduzione da 89,9 al 58,2 per cento degli impegni su massa impegnabile e da 92,5 al 50 per cento quello riferito agli impegni su stanziamenti di competenza) ed un significativo miglioramento delle altre.

I **residui di stanziamento** aumentano da 169,7 milioni del 2020 a oltre 464 milioni nel 2021. Un incremento dovuto alle somme da destinare al finanziamento di interventi di edilizia sanitaria a cui si aggiungono quest'anno quelli relativi al Piano nazionale complementare. I **residui finali** crescono significativamente dai 1.056,6 milioni del 2020 ai 1.666,3 del 2021 (+57,7 per cento), con un contributo particolarmente significativo (+71,6 per cento) proprio nella missione "Tutela della salute" i cui residui per spesa in c/capitale crescono da 640,1 ad oltre 1.220,5 milioni di euro.

Nel 2021 i **pagamenti totali** fanno registrare un incremento importante, passando da 3,3 nel 2020 a 7,6 miliardi del 2021, con un aumento tutto concentrato nella spesa corrente mentre quella in c/capitale si riduce di oltre il 72 per cento. Al netto di quelli riferiti ai capitoli Covid, il risultato si inverte: i pagamenti flettono sia in termini correnti che in c/capitale del 7,2 per cento. Il risultato della gestione nel 2021 è più incerto: si registra un ulteriore miglioramento della capacità di pagamento sulla massa spendibile totale (da 70,5 a 79,6 per cento). Ma, al netto dei capitoli Covid, se la spesa corrente conferma il miglioramento (il rapporto passa dal 72,1 al 75,7 per cento), quella in conto capitale evidenzia un netto peggioramento: dal 20,4 per cento del 2020 scende all'11,4 per cento. Anche la gestione di competenza segnala alcune difficoltà: i pagamenti sugli impegni si mantengono sull'87 per cento, quelli in conto capitale scendono dal 56,5 al 44,2 per cento.

Si accentua la **prevalenza delle risorse assegnate alla Missione 20** "Tutela della salute" con 7,8 miliardi di stanziamenti (il 92,4 per cento delle risorse) contro i 3,1 miliardi del 2020 (l'85 per cento del totale). Nella Missione 20 è compreso il programma "*Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante*" con una dotazione iniziale di competenza pari a circa 1,1 miliardi di euro ed una dotazione finale pari a circa 5,9 miliardi di euro: un aumento principalmente dovuto alle misure per l'attività vaccinale e per l'acquisto di vaccini e farmaci (il 70,6 per cento del totale). Seguono la "*Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei LEA*", 9,1 per cento del totale (dotazione iniziale pari a 363,4 milioni e finale pari a 767,9 milioni di euro) e la "*Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure*" con il 9,7 per cento (dotazione iniziale pari a 806,8 milioni di euro e finale pari a circa 817,5 milioni di euro). Nel primo caso si tratta di trasferimenti alle Regioni per investimenti in edilizia sanitaria e, soprattutto, per le spese sostenute per l'assistenza sanitaria agli stranieri bisognosi e quelle per il rimborso per l'assistenza sanitaria all'estero; nel secondo dei trasferimenti all'Istituto superiore di sanità, alla Croce Rossa italiana e all'AIFA e di quelli alle famiglie per le transazioni e per gli indennizzi ai soggetti danneggiati da complicanze legate a trasfusioni, farmaci o vaccini. In tema di sicurezza delle cure, la Corte dei conti sottolinea che, con il decreto legge n. 4 del 2022, sono stati previsti indennizzi per le persone che dovessero subire danni dalla somministrazione del vaccino anti Covid-19.

Alla **Missione "Ricerca e innovazione"** sono destinati, invece, 529,2 milioni (che pesano nello stato di previsione del Ministero per il 6,3 per cento), di cui 495,1 milioni di euro impegnati dal programma "*Ricerca per il settore della sanità pubblica*" e 34 milioni di euro dal programma "*Ricerca per il settore zooprofilattico*".

Per il 2021, lo stato di previsione della Salute presenta una **dotazione finanziaria iniziale di competenza pari a 3.021 milioni** di euro, di cui 2.713 milioni relativi a spese correnti (89,8% del totale, con un incremento di oltre 9 punti percentuali), incrementando di oltre il 40% l'ammontare della dotazione rispetto al 2020 (1.783 milioni).

Le **previsioni definitive** dello stato di previsione, anche a causa della **prosecuzione della crisi sanitaria** che ha determinato l'allocazione di risorse straordinarie per far fronte allo stato emergenziale, sono ulteriormente più che raddoppiate nel 2021 rispetto alle iniziali, attestandosi a **8.442 milioni** di euro (+57,5% rispetto al 2020), con un **consuntivo di impegni di spesa pari a 8.212** (+ 65% rispetto ai 2.952 milioni del 2020) e **pagamenti** di competenza pari a **7.357 milioni** (+54% rispetto ai 3.386 milioni del 2020), per la quasi totalità in relazione a capitoli interessati dall'emergenza sanitaria. Sul fronte dei pagamenti, l'aumento è concentrato nella spesa corrente mentre quella in c/capitale si riduce di oltre l'89 per cento, con particolare riferimento ai capitoli su cui sono stati effettuati pagamenti relativi a risorse Covid (in particolare le somme destinate al Commissario straordinario per l'emergenza sanitaria).

Infatti, come emerge dalla [Relazione sul giudizio di parificazione del Rendiconto effettuato dalla Corte dei conti](#) sul Ministero della salute, come lo scorso anno l'assegnazione delle risorse è stata condizionata all'emergenza determinata dall'epidemia da Covid-19, con un incremento delle risorse su pochi e determinati capitoli per contrastare la diffusione del virus.

Diversamente dal 2020, tuttavia, l'esame delle misure deve tenere conto dell'impatto finanziario degli interventi approvati specificamente nel 2021, ma anche di quelli approvati nel 2020 e con effetti attesi nell'anno successivo, quindi già ricompresi nel bilancio iniziale dell'esercizio 2021. Per quanto riguarda gli stanziamenti definitivi, **la variazione in aumento è quasi interamente concentrata nella missione "Tutela della salute" (5.677 milioni)**. Se nel 2020 le misure avevano fatto crescere i contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche per 1.467,5 milioni (importo che l'art. 2 del D.L. 34/2020 aveva destinato alla stesura di appositi piani regionali di riorganizzazione volti a rafforzare strutturalmente il Servizio sanitario nazionale in ambito ospedaliero e fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche), nel 2021 i finanziamenti sono stati pressoché totalmente destinati a sostenere e attuare la campagna vaccinale e di cura: sono 5.059,8 milioni i trasferimenti alle famiglie destinati quasi integralmente al fondo per l'acquisto dei vaccini e dei farmaci anti Covid; oltre ai 547,3 milioni in consumi intermedi per consentire al Commissario straordinario per l'emergenza di attuare e coordinare l'attività di profilassi vaccinale.

Come emerge dalla Relazione al Rendiconto 2021 elaborata dalla RGS, in particolare, la **Missione 20 Tutela della salute costituisce l'92,4% degli stanziamenti definitivi** dello stato di previsione (7.804 milioni), con una forte incidenza delle risorse stanziato per provvedimenti urgenti approvati nel 2021 pari a 2.865 milioni di euro, vale a dire il 3,5% delle risorse complessive stanziato per il decreto-legge COVID (nel 2020 sono stati 1.481 milioni, lo 0,7% delle risorse stanziato con l'approvazione del DL Covid). Anche in questo caso la maggior parte della spesa, a carattere prevalentemente sanitario, è stata oggetto di trasferimenti alle Regioni per la realizzazione di interventi di riorganizzazione e riqualificazione dell'assistenza sanitaria.

In termini finanziari, i **residui complessivi per il Ministero della salute, nel 2021 ammontano a 229 milioni di euro** (in forte diminuzione rispetto ai 1.057 milioni del 2020), imputabili pressoché interamente agli stanziamenti di spesa corrente.

Di tali **residui complessivi**, circa 204 milioni (oltre l'88,6%) sono ascrivibili alla Missione Tutela della salute, con **residui perenti**, vale a dire i residui passivi che vengono mantenuti in bilancio per due esercizi finanziari successivi a quello in cui è intervenuto il relativo impegno (con riferimento alla parte corrente di spesa) e successivamente eliminati dalle scritture dello stato di previsione, pari a 9,6 milioni, in ulteriore diminuzione per oltre il 100% rispetto al dato del 2020 (19,5 milioni).

Infine, si segnala che le **economie realizzate nella gestione dei residui** ammontano a circa 50 milioni di euro, ascrivibili alla gestione della Missione Tutela della salute per 18 milioni di euro.

Tab. 1 (importi in mln di euro)


Ministero della salute	Stanziamenti iniz. Competenza		Var. %	Stanziamenti def. Competenza		Var. %	Consuntivo 2021	Pagamenti 2021	Stanziamenti def. su spese finali nette del Bil. Stato (in %)	
	2020	2021		2020	2021				2020	2021
<b>Totale stato di previsione di cui:</b>	<b>1.783</b>	<b>3.021</b>	41,0	<b>3.584</b>	<b>8.442</b>	57,5	<b>8.212</b>	<b>7.357</b>	<b>0,46</b>	0,97
Missione 20 - Tutela della salute	1.408	2.559	45,0	3.046	7.804	61,0	7.601	6.913	0,39	0,90
Missione 17 - Ricerca e innovazione	298	367	18,8	436	529	17,6	522	463	0,06	0,06
Missione 32 - Servizi istituz.li e gen.li A.P.	76	94	19,1	103	108	4,6	89	81	0,01	0,01

Guardando alla **ripartizione degli stanziamenti per missione**, nel 2021, **la dotazione iniziale di competenza per la Missione Tutela della salute**, pari a 2.559 milioni risulta incrementata del 45% rispetto al 2020 (1.408 milioni), che equivalgono a circa **l'85% delle risorse iniziali** dell'intero stato di previsione, con stanziamenti definitivi pari a **7.804 milioni** di euro (3.046 milioni nel 2020), .

A pesare sull'incremento registrato con riferimento agli stanziamenti definitivi di competenza, sono, come accennato, le spese in conto corrente in relazione all'emergenza Covid-19, con una variazione pari a +64,8% (variazione in aumento degli stanziamenti rispetto agli iniziali di circa 5.000 milioni).

La Missione **Ricerca e innovazione** presenta invece risorse definitive stanziare per **529 milioni**, in aumento del 17,6% rispetto al 2020 (436 milioni).

Un'ultima missione dello stato di previsione in esame è **Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche** (32) con risorse iniziali di circa 94 milioni, previsioni definitive di 108 milioni e impegni di spesa per 89 milioni, di cui 81 milioni risultano pagati in corso d'anno.



Più in dettaglio, i programmi che più rilevano nelle principali missioni Tutela della salute, da una parte, e Ricerca e innovazione, dall'altra, sono:

Tab. 2 (importi in mln di euro)

Principali Missioni e programmi del Ministero della salute	Stanziamenti def. Competenza		Var. %	Consuntivo 2021	Pagamenti 2021	Residui al 31/12		Var. %
	2020	2021				2020	2021	
Missione 20 - Tutela della salute di cui:	3.046,1	7.804,4	61,0	7.600,6	6.812,9	890,8	1.528,2	41,7
<i>Prevenzione e promozione salute umana e assistenza sanitaria personale navigante (20.1)</i>	172,4	5.958,5	97,1	5.940,2	5.755,7	75,8	201,1	62,3
<i>Sanità pubblica veterinaria (20.2)</i>	44,5	45,2	1,5	42,0	41,0	0,3	1,0	70,0
<i>Programmazione del SSN erogazione dei LEA (20.3)</i>	1.925,4	768	-150,7	710	203,2	651,6	1.128,2	42,2
<i>Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7)</i>	648,0	817,5	20,7	705,9	626,8	54,2	80,9	33,0
Missione 17 - Ricerca e innovazione di cui:	435,5	529,2	17,7	522,1	463,3	149,4	121,9	-22,5
<i>Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20)</i>	423,3	495,1	14,5	488,1	431,2	145,2	117,8	-23,3

Tra questi si segnalano:

- il programma "Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante", con uno **stanziamento definitivo di competenza pari a circa 5.959**, in cospicuo aumento rispetto al 2020 (172,4 milioni) per le voci di spesa relative alle campagne vaccinali, e impegni di spesa per 5.940 milioni, di cui pagati oltre 5.755 milioni.
- il programma "Sanità pubblica veterinaria" si mantiene in linea con gli stanziamenti definitivi dello scorso anno (45,2 milioni nel 2021 a fronte di 44,5 milioni nel 2020), conservando gli stanziamenti relativi all'**entrata a regime della ricetta elettronica**, introdotta dalla legge n. 167/2017, che consente la tracciabilità dei medicinali veterinari lungo tutta la filiera e la maggiore efficacia delle procedure di controllo, anche ai fini del monitoraggio del fenomeno dell'antibiotico-resistenza;
- a ridursi significativamente è il programma **"Programmazione del SSN per l'erogazione dei LEA"** con uno stanziamento definitivo di competenza che, rispetto al 2020 (1.925 milioni) ha avuto una significativa contrazione nel 2021 (768 milioni), per il ridimensionamento dei capitoli di spesa in conto capitale precedentemente incrementati per far fronte all'emergenza COVID-19;
- per quanto riguarda il **programma "Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure"**, si registra un aumento degli stanziamenti definitivi (+20,7%) con importi di competenza nel 2021 pari a 817 milioni di euro, in relazione al rifinanziamento dell'attività di gestione relativa agli indennizzi previsti dalla legge 210/1992 in favore di **soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile** a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, volte ad includere le più recenti tipologie di vaccinazioni.

Crescono inoltre i **fondi della missione Ricerca e innovazione** (+17,7%) per la parte gestita dal Ministero della salute, da attribuire interamente al programma "Ricerca per il settore della sanità pubblica", che si avvale nel 2021 di risorse pari a oltre 495 milioni, con impegni di spesa effettuati pressochè per l'intero importo. L'incremento dell'**efficienza degli impegnabilità delle risorse stanziato** è anche da attribuire al piano per migliorare la qualità della ricerca in ambito sanitario che prevede l'elaborazione di un sistema di classificazione degli IRCSS, la cui riforma è prevista nell'ambito del PNRR entro il 2022, rilevante ai fini dell'assegnazione annuale delle risorse. Afferiscono infatti a tale programma anche i trasferimenti per la ricerca corrente e i contributi agli investimenti quali fondi destinati agli istituti di ricerca sanitaria per progetti di finalizzati.

### **Ministero dell'economia e delle finanze**

Si ricorda che il Servizio Sanitario Nazionale è finanziato secondo i criteri stabiliti dal D. Lgs. n. 56 del 2000, mediante entrate proprie (*ticket*), i gettiti derivanti dall'IRAP e dall'addizionale regionale dell'IRPEF valutate ad aliquota base e, fino a concorrenza del fabbisogno medesimo, mediante l'attribuzione alle Regioni di risorse a titolo di compartecipazione all'IVA.

Per il 2021, la [Delibera CIPE 3 novembre 2021](#) ha erogato un finanziamento statale al SSN pari a 121.396,8 milioni di euro (erano 117.407,2 milioni nel 2020 e 113.810 milioni di euro 2019). Di detta somma:

- 116.295,58 milioni di euro sono ripartiti e assegnati fra le Regioni e le Province Autonome per il finanziamento indistinto dei livelli essenziali di assistenza (LEA) incluse le quote relative al finanziamento degli interventi di prevenzione e cura della fibrosi cistica, alla prevenzione e cura dell'AIDS, alla prevenzione e cura dei malati affetti dal morbo di Hansen, all'assistenza ai cittadini extracomunitari irregolari e per lo screening neonatale per la diagnosi precoce di patologie;

- 2.202,71 milioni di euro vengono vincolati per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale (per un importo pari a 1.500 milioni di euro) e ad altre attività previste da specifiche norme di legge come finanziamento degli oneri derivanti dal completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari OPG, finanziamento della medicina penitenziaria, finanziamento della medicina veterinaria;

- 1.785,45 milioni di euro vengono destinati al finanziamento degli interventi adottati per l'emergenza sanitaria Covid-19 e ripartiti separatamente;

- 722,50 milioni di euro vengono destinati per il finanziamento di altri Enti del Servizio Sanitario Nazionale (Istituti zooprofilattici sperimentali IZS, CRI, Centro Nazionale Trapianti);

- 390,59 milioni di euro vengono accantonati per il finanziamento di sistemi premiali per le Regioni.

Per quanto riguarda la compartecipazione regionale all'IVA, istituita dal D. Lgs. n. 56 del 2000 allo scopo di finanziare il Fondo perequativo per il finanziamento della sanità, è stata calcolata, per il 2020, al 70,14%

del gettito complessivo calcolata in conto competenza 2018 ([DPCM 10 dicembre 2021](#) pubblicato sulla G. U. n. 17, del 22 gennaio 2022).

La Corte dei conti nella Relazione evidenzia che, per fronteggiare l'emergenza sanitaria provocata dall'epidemia da Covid-19, lo Stato ha stanziato ingenti risorse a sostegno delle Amministrazioni territoriali in merito alle quali è risultata un'eccedenza di risorse assegnate nel 2020 rispetto al fabbisogno certificato. A seguito di ulteriori richieste istruttorie, la Ragioneria generale dello Stato ha, tuttavia, chiarito, con riferimento alla spesa sanitaria, che in realtà non vi sono surplus, in quanto sono intervenuti l'art. 26, comma 4, del d.l. n. 73/ 2021 per le risorse assegnate nel 2020 e l'art. 16, comma 8-novies, del DL n. 146/2021 per le risorse assegnate nel 2021, che hanno previsto l'utilizzo flessibile delle risorse Covid a copertura di tutti i costi di ciascun servizio sanitario regionale.

Per l'anno 2020 risultano accantonati circa 1.500 milioni a valere sui 3.500 milioni specificamente stanziati per fronteggiare la pandemia. Al IV trimestre 2021, risulta che detti accantonamenti sono stati utilizzati per circa 800 milioni. Inoltre, sussiste un accantonamento di quasi 400 milioni a valere sui circa 1.800 milioni stanziati per l'annualità 2021. Le erogazioni di cassa per la copertura delle ulteriori spese Covid rappresentate dalle Regioni per il 2021, secondo quanto riportato nella relazione, ammontano complessivamente a circa 1.400 milioni.

La compartecipazione delle regioni a statuto ordinario al gettito erariale dell'imposta è stata prevista a decorrere dal 2001 dall'[art.2 del D.Lgs. 56/2000](#). La quota annuale che compete a ciascuna regione viene determinata sulla base della media dei consumi finali delle famiglie rilevati dall'Istat a livello regionale negli ultimi tre anni e stabilita ogni anno entro il 30 settembre con DPCM, sentita la Conferenza Stato-regioni, sulla base di parametri riferiti alla popolazione residente, alla capacità fiscale, ai fabbisogni sanitari ed alla dimensione geografica di ciascuna regione.

Nel caso in cui l'IVA necessaria ad una regione risulti inferiore all'IVA spettante sulla base dei consumi pro-capite, interviene la solidarietà interregionale attraverso un apposito fondo perequativo, che è alimentato dalle regioni con surplus di IVA.

La normativa in materia di compartecipazione regionale all'IVA è stata modificata dagli artt. 4 e 15 del [D. Lgs 68/2011](#), che ha ridisegnato l'autonomia d'entrata delle Regioni a statuto ordinario e delle Province, nonché la determinazione dei costi e fabbisogni standard nel settore sanitario. Secondo quanto previsto dal [D. Lgs 68/2011](#), la compartecipazione regionale all'IVA deve essere attribuita secondo il principio di territorialità, in base al luogo effettivo in cui avvengono la cessione dei beni o la prestazione di servizi. In tal senso, la base imponibile cui applicare l'aliquota di compartecipazione IVA corrisponde al gettito IVA complessivo realizzato nel penultimo anno precedente a quello in considerazione, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE. Si ricorda che i livelli essenziali delle prestazioni sono definiti solo per la sanità, mentre restano da definire quelli per: assistenza sociale, istruzione scolastica, spesa in c/capitale del Trasporto pubblico locale. In questa cornice, nel caso in cui il gettito tributario della regione sia insufficiente al finanziamento integrale dei LEP, è previsto l'intervento di quote del Fondo perequativo per spese essenziali, anch'esso finanziato con una quota di compartecipazione IVA.

L'applicazione delle disposizioni riferibili al [D. Lgs. 68/2011](#), che dovevano entrare in vigore a partire dal 2013, è stata, in ultimo, rinviata dall'art. 1, comma 778, della legge di bilancio 2018, che ha rinviato al 2020 l'entrata in vigore dei nuovi meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali relative ai livelli essenziali di assistenza ed ai livelli essenziali delle prestazioni. Si tratta in particolare dell'attribuzione della compartecipazione IVA in base alla territorialità, della fiscalizzazione dei trasferimenti statali e dell'istituzione dei fondi perequativi.

Nell'ambito dello stato di previsione del MEF, Missione 2. **Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali** (3) con uno stanziamento iniziale di 117.007 milioni di euro e definitivo di 121.299 milioni, sono registrati impegni per **120.511 milioni** di euro (-8,4% rispetto al 2020, con 130.652 milioni), di cui circa il 70% assorbiti dal finanziamento del programma **Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria** (3.6) con uno stanziamento definitivo di competenza pari a 84.091 milioni (86.331 milioni nel 2020) e residui pari a 13.872 milioni (14.700 mln nel 2020).

L'incremento della Missione è attribuibile a detto programma per circa 4.400 milioni, in particolare gli stanziamenti relativi a:

§ *somme da erogare alle regioni a statuto ordinario a titolo di compartecipazione all'IVA* (cap. 2862), con risorse in lieve decremento del 5,2% nel 2021 (71.975 milioni, a fronte di 75.707 milioni nel 2020), pressochè totalmente impegnate e con pagamenti pari a 70.885 milioni di euro;

§ risorse destinate al *Fondo sanitario nazionale* (cap. 2700), che finanzia spese sanitarie vincolate agli obiettivi del piano sanitario nazionale, con stanziamenti definitivi di competenza pari a 8.303 milioni nel 2021 (in lieve diminuzione del 9,9% rispetto ai 9.130 milioni del 2020), totalmenti impegnate e pagato per oltre 5.671 milioni. Le economie di competenza del Fondo ammontano a 761,3 milioni;

§ risorse iscritte al cap. 2701 *Finanziamento del Fondo sanitario nazionale in relazione alle minori entrate dell'Irap e addizionale regionale IRPEF*, stimate in aumento a 1.100 milioni per competenza (rispetto ai 400

milioni stanziati nel 2020), che risultano totalmente impegnate e pagata. Questo importo stimato è destinato alla compensazione dell'eventuale mancato gettito fiscale dell'IRAP (nella parte dedicata alla sanità), configurandosi come un meccanismo di salvaguardia in grado di non condizionare il livello del finanziamento sanitario all'andamento del ciclo economico e quindi all'andamento delle entrate fiscali;

Tab. 3 (importi in mln di euro)

Principali programma/capitoli del MEF per il settore sanitario	Stanziamenti def. Competenza		Var. %	Consuntivo 2021	Pagamenti 2021	Residui al 31/12		Var. %
	2020	2021				2020	2021	
Programma 3.6 – Concorso Stato alla spesa sanitaria di cui:	86.335	84.091	-2,7	86.331	78.128	14.799	12.305	-20,3
Cap. 2700 – Fondo sanitario nazionale	9.130	8.303	-10,0	8.303	5.671	3.924	4.047	3,0
Cap. 2701 – Finanziamento Fondo sanitario nazionale in relazione alle minori entrate IRAP e IRPEF	400	1.100	63,6	1.100	1.100	1.300	-	-
Cap. 2862 – Somme da erogare alle regioni a statuto ordinario a titolo di compartecipazione all'IVA	75.707	71.975	-5,2	71.975	70.884	9.571	7.637	-25,3

Per quanto riguarda i **contributi per strutture sanitarie private**, si segnalano i capitoli 2705 *Somma da erogare all'ospedale pediatrico Bambino Gesù* e 2707 *Somma da assegnare ai Policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali* con previsioni di competenza nel 2021 pari, rispettivamente a 51 milioni totalmente impegnati e pagati per un importo di 46 milioni (45 milioni nel 2020) e a 35 milioni, cifra invariata rispetto al 2020, anche in questo caso interamente impegnati e pagati.

Sono stati inoltre interamente pagate nel 2021 le somme definitive stanziare per il Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto di medicinali particolari (cap. 2710) per 1.000 milioni di euro. Il cap. 2704 Fondo regolamentazione payback anni 2013-2017 risulta iscritto solo per la parte dei residui (poco più di 1 milione di euro).

Si segnala il capitolo di nuova istituzione cap. 2712 *Fondo per il concorso a titolo definitivo al rimborso delle spese delle regioni nel 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri beni inerenti all'emergenza* (sanitaria) con una previsione definitiva di spesa pari a 1.000 milioni, interamente impegnati e pagati nel 2021.

Infine, nell'ambito dello stato di previsione del MEF si segnalano i seguenti capitoli:

- cap. 7464 *Edilizia sanitaria* con previsioni definitive pari a 800 milioni di euro (in crescita rispetto all'anno precedente quando erano 626 milioni), interamente impegnati e pagati;
- cap. 7585 *Fondo per la realizzazione del sistema tessera sanitaria: convenzione con l'agenzia delle entrate e Sogei; contributi ai farmacisti e ai medici convenzionati* con uno stanziamento definitivo di 64,4 milioni, in diminuzione rispetto al 2020 (pari a 169 milioni), con impegni pari all'intero ammontare e pagamenti di circa 21,8 milioni.

## Politiche sociali

### Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Nello stato di previsione del Ministero in esame, la missione di maggior interesse per le politiche sociali è la **Missione 24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**, con uno stanziamento iniziale di competenza pari a 44.562 milioni (in crescita rispetto ai 40.163 milioni nel 2020) che si incrementano ulteriormente a **48.002 milioni nelle previsioni definitive**. La Missione, articolata in due programmi *Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali ecc. (24.12)* e *Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e*

formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2), rileva, rispetto al 2020, un **incremento**, in termini di **stanziamenti definitivi**, del 6,1 per cento, determinatosi soprattutto nel Programma "Terzo settore" (+19,3 per cento), a seguito dell'introduzione nel 2021 del Fondo straordinario per il sostegno degli Enti del terzo settore.

Più in particolare, l'art. 13-*quaterdecies*, comma 1, del decreto legge n. 137 del 2020, al fine di far fronte alla crisi economica degli enti del Terzo settore, determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore, con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2021 (cap. 5240). L'art. 14, comma 1 del decreto legge n. 41 del 2021 ha incrementato tale Fondo di 100 milioni, successivamente incrementato dall'art. 1-*quater* del decreto legge n. 73 del 2021 di ulteriori 60 milioni, portando lo stanziamento definitivo del 2021 a 230 milioni.

### ***Trasferimenti assistenziali***

In aumento risulta anche il **programma "Trasferimenti assistenziali"**, il quale assorbe il 98,5 per cento dell'intera missione, a seguito dell'ampliamento delle risorse per il Reddito di cittadinanza (+20,5 per cento), per il Reddito di emergenza e degli oneri per la famiglia, compreso l'assegno temporaneo per i figli minori.

Nel 2021, il programma "Trasferimenti assistenziali" ha beneficiato di uno **stanziamento pari a 47,3 miliardi**: per la maggior parte (98,2 per cento) trasferito all'INPS per l'erogazione degli interventi assistenziali di competenza (assegno sociale, invalidità civile, indennità di accompagnamento, etc.). Nel 2021, all'interno del programma è stato soppresso il cap. 3894 relativo al Fondo per l'assegno unico e universale per i figli a carico, essendo le corrispondenti risorse (3.000 milioni nel 2021) confluite nel capitolo di nuova istituzione (cap. 3620) che accoglie, dal 1° gennaio 2022, le risorse previste dal D.Lgs. n. 230/2021 da destinare a tale assegno, come risulta dal ddl di assestamento 2022 (+14.223,4 milioni).

Si rilevano poi una serie di capitoli che stanziavano risorse per il sostegno delle famiglie (circa 1,3 miliardi): cap. 3428 Premio alla nascita (323 milioni); cap. 3543 Bonus bebè (563 milioni); cap. 3553 Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare o "dopo di noi" (76,1 milioni); cap. 3892 Fondo per il diritto al lavoro dei disabili (76,5 milioni).

Inoltre, la legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 334) ha previsto, a decorrere dal 2021, l'istituzione, nello stato di previsione del MLPS, del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare (cap. 3555) con uno stanziamento di 30 milioni (sul punto si ricorda che un altro fondo con la medesima denominazione è già presente nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri).

### ***Fondi afferenti alle politiche sociali***

La gestione delle politiche sociali di più diretta competenza del Ministero si è concretizzata soprattutto nella **ripartizione e distribuzione delle risorse finanziarie afferenti a:**

- **Fondo per le non autosufficienze - FNA** (stanziamento definitivo sul cap. 3538 pari a 669,5 milioni, in diminuzione del 6 per cento rispetto al 2020. Risorse ripartite fra le Regioni con decreto direttoriale n. 102 del 29 marzo 2021, per un totale di 668,9 milioni);

- **Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS)**, le cui risorse, pari a circa 391 milioni, (sul cap. 3671, in leggera diminuzione rispetto al 2020) sono state ripartite con [decreto interministeriale del 22 ottobre 2021](#), di cui 386 milioni a favore delle Regioni e 5 milioni in favore del Ministero.

Il terzo di questo storico gruppo di fondi tradizionalmente gestiti dall'MLPS, ossia il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (FIA) è stato trasferito, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 del decreto legge n. 22 del 2021, nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nella [Relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2021](#), la Corte dei conti evidenzia che anche la gestione 2021 ha presentato difficoltà nel tempestivo riparto delle disponibilità dei predetti Fondi. Si tratta di una criticità non nuova e che tende, a giudizio della Corte, ad assumere connotati strutturali, non giustificabili da ragioni emergenziali. Più volte la Corte ha rimarcato, negli anni passati, come con i sopracitati fondi si continui a finanziare un insieme molto vasto ed eterogeneo di iniziative. Inoltre, la Corte sottolinea il persistere, per i fondi sopramenzionati, di meccanismi di formazione di residui passivi abbastanza simili; si tratta di residui dovuti a ritardi nelle firme o nella registrazione dei decreti oppure a ritardi di adempimenti da parte delle Regioni e dei Comuni in merito alla programmazione e rendicontazione. Al fine di accrescere la capacità di spendere in tempi rapidi le risorse disponibili, la Corte evidenzia quanto sottolineato in precedenti relazioni, e cioè l'esistenza di spazi di miglioramento per quel che riguarda la capacità di selezionare gli interventi.

- **Fondo assegno universale e servizi alla famiglia** (cap.3894), istituito dall'art. 1, comma 339, della legge di bilancio 2020 con una dotazione inizialmente pari a 1.044 milioni di euro per il 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Le risorse del Fondo sono indirizzate all'attuazione di interventi

in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia nonché al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli. Dal 2021, nel Fondo sono trasferite le risorse dedicate all'erogazione dell'assegno di natalità, c.d. bonus bebè (410 milioni per il 2021) e del Bonus asilo nido (200 milioni per il 2021). Per il 2021 anche il rifinanziamento del congedo di paternità (106,1 milioni di euro) è a valere sul Fondo. La legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 7, della legge n. 178 del 2020) ha incrementato il Fondo di 3.012,1 milioni di euro per il 2021. Si ricorda inoltre che, al fine di dare attuazione a interventi in materia di riforma del sistema fiscale, la manovra di bilancio 2021 (art. 1, co. 2, della legge n. 178 del 2020) ha istituito, nello stato di previsione del MEF, il Fondo per l'attuazione della delega fiscale con una dotazione di 8.000 milioni di euro per il 2022 e di 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, di cui una quota non inferiore a 5.000 milioni di euro e non superiore a 6.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 è destinata all'assegno universale e servizi alla famiglia (art. 1, comma 2 della legge n. 178 del 2020).

### **Lotta alla povertà**

Per quanto riguarda la **lotta alla povertà**, per l'esercizio 2021, le risorse del "**Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale**" (cap. 3550) sono state determinate in 622 milioni, in aumento del 6% per cento rispetto al 2020 (l'aumento nel 2020 era stato del 69% in confronto al 2019), e sono state ripartite dal [decreto interministeriale in data 30 dicembre 2021](#), di cui 594 milioni destinati al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni.

In netto aumento invece le risorse del cap. 3719, relativo al **Reddito di emergenza** (ReM), con una dotazione pari a 2,3 miliardi (966,3 milioni nel 2020). La Corte, nella Relazione, ricorda che dai dati di monitoraggio risulta che i nuclei familiari coinvolti nel 2021 sono risultati circa 595mila nel caso della prima tranche (ex decreto legge n. 41 del 2021) e 556mila con le estensioni operate tramite il decreto legge n. 73 del 2021. Si rammenta altresì che gli assegni sono stati in media intorno ai 540 euro e che il picco massimo di nuclei familiari (1,97 milioni) complessivamente raggiunti tra reddito/pensione di cittadinanza e reddito di emergenza è stato raggiunto nel mese di maggio 2021.

### **Terzo settore**

Il secondo dei due programmi della missione 24, "*Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni*", riguarda i trasferimenti alle organizzazioni del volontariato e assorbe soltanto l'1,4 per cento delle risorse della missione (660,9 milioni nel 2021, a fronte di 554 milioni nel 2020), di cui:

- 230 milioni al cap. 5240 "Fondo straordinario per il sostegno degli enti del terzo settore";
- 26,3 milioni al cap. 5247 "Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore", che risulta ridimensionato rispetto l'anno precedente;
- 12,7 milioni di competenza al cap. 8060 "Registro unico nazionale del terzo settore";
- 22,3 milioni assegnati al cap. 3523 "Altri interventi per il sostegno degli enti del terzo settore", nel quale a partire dal 2018, sono confluite tutte le risorse indicate dall'art. 73 del Codice del Terzo settore, con la conseguenza che i capitoli 5242 e 5246 (i due fondi rispettivamente del volontariato e dell'associazionismo) continuano ad essere operativi soltanto per la gestione dei residui;
- 10,2 milioni al cap. 3524 "Contributi a favore delle istituzioni pro ciechi";
- 339 milioni al cap. 5243 relativo ai trasferimenti della quota del 5 per mille.

Inoltre, al fine di far fronte alla crisi economica degli enti del Terzo settore, come detto *supra*, è stato istituito il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del terzo settore (cap. 5240), con una dotazione complessiva di 230 milioni, di cui 20 a destinazione vincolata a specifiche categorie di soggetti (enti non commerciali, enti religiosi civilmente riconosciuti, ONLUS che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, in regime diurno, semi-residenziale e residenziale, in favore di anziani non autosufficienti o disabili).

Si ricorda inoltre l'intervento di riordino di cui all'art. 34-*bis* del decreto legge n. 41 del 2021 grazie al quale il finanziamento annuale a favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi è stato ricondotto nell'apposito capitolo (3524) "Contributi a favore delle istituzioni pro-ciechi", che aumenta, per tale motivo, del 18,3 per cento rispetto al 2020.

Tab. 4

Principali programmi e capitoli del MLPS per le politiche sociali (in milioni di euro)	Stanziam. def. Competenza		Var. %	Consuntivo 2021	Pagamenti effettuati 2020	Residui al 31/12		Var. %
	2020	2021				2020	2021	
<b>Programma 24.12 – Trasferimenti assistenziali a enti prev., finanziamento spesa sociale, ecc. di cui:</b>	<b>44.689</b>	<b>47.342</b>	<b>5,9</b>	<b>44.600</b>	<b>42.489</b>	<b>2.786</b>	<b>2.424</b>	<b>-13,0</b>
Cap. 3528 – Assegni INPS per invalidi civili, sordomuti e ciechi civili	19.452	19.600	0,8	18.509	18.509	450	0	-100
Cap. 3530 - Somma da erogare a copertura oneri relativi alla famiglia	2.734	4.191	53,3	3.444	3.444	0,04	0	-100
Cap. 3538 – Fondo per le non autosufficienze	712	670	-5,9	670	169	910	690	-24,2
Cap. 3539 - Somme da corrispondere alle regioni per interventi di politica sociale	408	386	-5,4	386	-	445	423	-5,0
Cap. 3543 - Somme da corrispondere per l'assegnazione del bonus bebè	790	750	-5,1	563	563	253	0	-100
Cap. 3527 – Fondo nazionale infanzia e adolescenza	29	3	-89,7	3	3	37	0	-100
<b>Programma 24.2 – Terzo settore e responsabilità sociale delle imprese ecc. di cui:</b>	<b>554</b>	<b>661</b>	<b>19,3</b>	<b>492</b>	<b>364</b>	<b>192</b>	<b>160</b>	<b>-16,7</b>
Cap. 5247 - Fondo finanziamento progetti e attività di interesse generale nel terzo settore	141	26	-71,6	26	6	119	38	-68,1

### Ministero dell'economia e delle finanze - Presidenza del Consiglio dei ministri

#### Politiche per la famiglia

Le competenze in materia di politiche della famiglia, dell'infanzia e dell'adolescenza della Presidenza del Consiglio dei ministri hanno formato oggetto di notevole ampliamento a seguito dell' introduzione, ad opera del D. Lgs.n. 230 del 2021, di attuazione della legge delega n. 46 del 2021, della misura di sostegno alle politiche in favore della famiglia rappresentata dall'assegno unico e universale per i figli minori.

La Corte dei conti, nella citata [Relazione](#), rileva che le maggiori risorse assegnate al Dipartimento in corso di esercizio, pari a poco più di 545 milioni, sono in gran parte riconducibili (per oltre 389 milioni) al "**Fondo per le politiche per la famiglia**" e per circa 66 milioni al capitolo 535 "**Fondo nazionale per l'infanzia e per l'adolescenza**".

Al Dipartimento per le politiche della famiglia sono, altresì, assegnate le risorse del "**Fondo di sostegno alla natalità**", previsto dall'articolo 1, commi 348 e 349, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, volto a favorire l'accesso al credito delle famiglie con uno o più figli nati o adottati mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fidejussorie, alle banche ed agli intermediari finanziari. Le risorse assegnate a tale finalità, pari a circa 12,6 milioni, sono state totalmente impegnate e pagate.

Per quanto riguarda le **misure destinate al sostegno delle famiglie nel periodo emergenziale**, si segnala:

- l'arti. 63, comma 1, del decreto legge n. 73 del 2021 che ha destinato una quota di risorse aggiuntive, pari complessivamente a 135 milioni, a favore dei Comuni, a valere sul "Fondo per le politiche della famiglia" per la realizzazione di iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre "interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori" per il periodo primo giugno - 31 dicembre 2021. Conseguentemente, il Dipartimento ha posto in essere specifici interventi, tra i quali , si segnalano, in particolare:

a) la pubblicazione (del 30 dicembre 2020), dell'Avviso pubblico "[Educare insieme](#)" che prevede, per un importo pari a 10 milioni, a valere sullo stanziamento del "Fondo per le politiche della famiglia" per l'anno 2020, il finanziamento di iniziative per il contrasto della povertà educativa, delle disuguaglianze e i divari socioeconomici sulle persone di minore età, acuiti dalla pandemia da Covid-19. Con successivi decreti del Capo del Dipartimento le predette risorse sono state integrate di 5 milioni, a valere sullo stanziamento del Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2020 e di 50 milioni, a valere sullo stanziamento del medesimo Fondo per l'anno 2021;

b) l'incremento, del "Fondo per le politiche della famiglia" per l'anno 2021 per un importo complessivo di 50,5 milioni, da destinare (per 50 milioni) al sostegno e alla valorizzazione delle misure organizzative adottate dalle imprese per favorire il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto e per 500 mila euro al finanziamento delle associazioni che svolgono attività di assistenza psicologica o psicosociologica a favore dei genitori che subiscono gravi disagi sociali e psicologici in conseguenza della morte del figlio;

c) l'istituzione, con l'art. 12-*bis* del decreto legge n. 41 del 2021, del "Fondo per genitori lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuità di erogazione dell'assegno di mantenimento" con una dotazione finanziaria di 10 milioni per l'anno 2021.

## **Disabilità**

Particolarmente interessanti sono state le modifiche organizzative che hanno riguardato l'Ufficio autonomo per le politiche in favore delle persone con disabilità. L'attività dell'Ufficio, nel corso del 2021, è stata infatti caratterizzata dalla gestione del "Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità", avente una dotazione di 100 milioni per l'anno 2021, e del "Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare" nonché dalla necessità di dettare la disciplina delle figure dell'interprete in LIS e dell'interprete in LIST, cui la legge ha riconosciuto lo status di professionisti specializzati a garantire l'interazione linguistico-comunicativa tra soggetti che non ne condividono la conoscenza.

Sul punto, si ricorda che il **Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità** è stato ripartito con due diversi decreti: il [decreto d'interministeriale del 28 settembre 2021](#) ha finalizzato risorse pari a 30 milioni per interventi e progetti per promuovere il turismo accessibile; con diverso [decreto del interministeriale del 29 novembre 2021](#), sono stati destinati 60 milioni a interventi diretti a favorire l'inclusione delle persone con disabilità attraverso la realizzazione o la riqualificazione di infrastrutture, anche per le attività ludico-sportive, la riqualificazione di strutture semiresidenziali per persone con disabilità, l'organizzazione di servizi di sostegno nonché di servizi per l'inclusione lavorativa e sportiva, prevedendo un riparto tra le Regioni e una programmazione degli interventi, prevalentemente di competenza comunale, da parte regionale.

Per quanto riguarda il **riconoscimento delle figure dell'interprete in LIS e dell'interprete in LIST** quali professionisti specializzati nella traduzione ed interpretazione rispettivamente della LIS e della LIST, nonché professionisti specializzati a garantire l'interazione linguistico-comunicativa tra soggetti che non ne condividono la conoscenza, il [decreto del 10 gennaio 2022](#) ha disposto in materia di professioni di interprete in lingua dei segni italiana e lingua dei segni italiana tattile.

Per quanto riguarda la figura del **caregiver**, l'art. 1, comma 254, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018), ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il "Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare". Con [D.p.c.m. del 15 marzo 2021](#) il Ministro per le disabilità è stato delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'utilizzo delle risorse del fondo. Con [decreto del 28 dicembre 2021](#) è stato adottato il riparto della annualità del fondo per l'anno 2021, per un importo pari a 22,8 milioni, al netto di un accantonamento di 946,9 mila euro effettuato ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b) e comma 2 del decreto legge n. 95 del 2012, e dell'art. 1, comma 291, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015).

Si segnala inoltre che il Fondo per la disabilità e la non autosufficienza è stato ridenominato "Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità" ed è stato spostato nello stato di previsione del MEF, in seguito al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità, di competenza dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità (Ministro per le disabilità) e all'emanazione della legge delega n. 227 del 2021 in materia di disabilità.

## **Sostegno al reddito: la Carta acquisti**

Nello stato di previsione del MEF si segnala inoltre l'allocazione delle risorse impegnate per il sostegno al reddito tramite Carta acquisti. Le risorse sono allocate nel cap.1639 *Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche dei cittadini meno abbienti* con una previsione definitiva di **168 milioni** (cifra invariata rispetto al 2020), interamente impegnati a consuntivo e pagati per il medesimo importo.

## **Lotta alle dipendenze**

Si segnala il **cap. 2113 Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione delle politiche antidroga** con una previsione definitiva di **6,1 milioni** (9,5 milioni nel 2020), interamente impegnata a consuntivo e pagata in corso d'anno per il medesimo importo.

## **Giovani**

All'interno della missione Giovani e sport (30), il **programma Incentivazione e sostegno alla gioventù** presenta una previsione definitiva di **378,2 milioni** (in forte crescita rispetto ai 233,4 milioni del 2020), risorse interamente impegnate e pagate in corso d'anno per la stessa cifra.

All'interno del Programma si segnalano i capitoli:

- cap. 1596 *Somma da assegnare all'agenzia nazionale per i giovani* con una previsione iniziale e definitiva pari a **1,99 milioni**, interamente impegnata e pagata per lo stesso importo ed incrementata rispetto allo scorso anno (1,7 milioni);
- cap. 2106 *Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche di incentivazione e sostegno alla gioventù* con una previsione iniziale e definitiva di **71,4 milioni** (in aumento di circa il doppio rispetto ai 36,4 milioni del 2019) anche in questo caso interamente impegnata e pagata nel 2021 per lo stesso importo;
- così come il cap. 2185 *Fondo occorrente per gli interventi del servizio civile nazionale* con una previsione finale di **299 milioni di euro** (in deciso aumento rispetto ai 190 milioni del 2020), interamente impegnata e pagata nel 2021 per lo stesso importo.

## ASSESTAMENTO 2022

### Funzione dell'assestamento del bilancio dello Stato

L'istituto dell'assestamento di bilancio dello Stato è previsto per consentire un aggiornamento, a metà esercizio, degli stanziamenti del bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto al 31 dicembre precedente.

Sotto questo profilo, il disegno di legge di assestamento si connette funzionalmente con il rendiconto del bilancio relativo all'esercizio precedente: l'entità dei residui, attivi e passivi, sussistenti all'inizio dell'esercizio finanziario, che al momento dell'elaborazione e approvazione del bilancio di previsione è stimabile solo in misura approssimativa, viene, infatti, definita in assestamento sulla base delle risultanze del rendiconto.

La disciplina dell'istituto dell'assestamento del bilancio dello Stato è contenuta all'articolo 33 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196/2009), che ne prevede la presentazione entro il mese di giugno di ciascun anno.

Le modifiche normative riguardanti la revisione della struttura della legge di bilancio, non hanno interessato il disegno di legge di assestamento che pertanto mantiene la sua natura di legge formale.

Il disegno di legge di assestamento aggiorna il quadro delle previsioni a legislazione vigente. Non può contenere norme innovative della legislazione vigente, né rifinanziamenti di autorizzazioni di spesa disposte da norme preesistenti senza le necessarie compensazioni.

Con il disegno di legge di assestamento le previsioni di bilancio formulate a legislazione vigente sono adeguate in relazione:

- a) per quanto riguarda **le entrate**, all'eventuale **revisione delle stime del gettito**;

Poiché esse sono il frutto di una valutazione di carattere tecnico, eventuali modifiche possono essere determinate dall'evoluzione della base imponibile e dagli effetti derivanti dall'applicazione della normativa vigente.

- b) per quanto riguarda le **spese aventi carattere discrezionale**, ad **esigenze sopravvenute**;

c) per quanto riguarda la determinazione delle **autorizzazioni di pagamento**, in termini di cassa, alla **consistenza dei residui accertati in sede di rendiconto** dell'esercizio precedente.

Il disegno di legge di assestamento riflette la struttura del bilancio dello Stato, organizzato in missioni e programmi, che costituiscono le unità di voto ed è predisposto nell'ambito del quadro normativo definito dalla legge di contabilità, come modificata dalla legge n. 163/2016 e dai D.Lgs n. 90 e n. 93 del 2016.

Tali modifiche, per il provvedimento di assestamento, hanno riguardato, essenzialmente, la messa a regime dei **margini di flessibilità** concessi alle Amministrazioni in fase di formulazione delle proposte di assestamento; la previsione del rispetto di un **vincolo sul saldo del bilancio di cassa programmatico** che si aggiunge a quello di competenza; la presentazione di una **relazione tecnica**.

Ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 196/2009, come con il disegno di legge di bilancio, anche con l'assestamento possono essere proposte **variazioni** di stanziamenti di **spese predeterminate per legge**, in virtù della c.d. **flessibilità di bilancio**, fermo restando il divieto di utilizzare stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

I **margini di flessibilità** in sede di assestamento sono stati **ampliati** dal D.Lgs. n. 90/2016 e poi dall'articolo 5 della legge n. 163/2016, di riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, che ha riformulato il comma 3 dell'art. 33 della legge di contabilità prevedendo che con il ddl di assestamento possano essere proposte **variazioni compensative** tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, limitatamente all'anno in corso, anche tra **unità di voto diverse** (laddove essa era originariamente limitata soltanto nell'ambito dei programmi di una medesima missione) - le cosiddette rimodulazioni "a carattere verticale" - ferma restando, anche in assestamento, la preclusione all'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Si ricorda, infine, che la legge n. 163/2016 ha previsto che anche il disegno di legge di assestamento sia corredato da una **relazione tecnica**, in analogia con quanto previsto per il disegno di legge di bilancio, in cui si dà conto della coerenza del valore del saldo netto da finanziare con gli obiettivi programmatici gli obiettivi programmatici definiti in coerenza con quanto previsto dall'ordinamento europeo indicati nei documenti di programmazione. Tale relazione è **aggiornata** all'atto del passaggio del provvedimento tra i due rami del Parlamento (**nuovo comma 4-septies** dell'articolo 33).

Con il presente disegno di legge di assestamento si correggono, in corso d'anno, le previsioni già approvate con la legge di bilancio 2022.

Le voci di interesse ricadono in tre diversi stati di previsione: il Ministero della salute (tabella n. 14) e, per quanto di competenza con riferimento alle voci di interesse sanitario e sociale, il Ministero dell'economia e finanze (tabella n. 2) ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (tabella n. 4).

Per la formazione delle previsioni assestate di spesa, la [Circolare n. 18 del 20 aprile 2022](#) della Ragioneria generale dello Stato ha richiamato la disposizione in materia di flessibilità di bilancio di cui all'articolo 33, comma 3, della legge di contabilità, che consente di proporre, con il disegno di legge di assestamento del bilancio, variazioni compensative tra dotazioni finanziarie anche relative ad unità di voto diverse, tenendo conto dei vigenti vincoli alle spese di funzionamento delle pubbliche amministrazioni.

In tal modo, eventuali risorse che possono risultare eccedenti rispetto alla possibilità di essere impegnate entro l'anno, potranno essere utilizzate in compensazione a favore di situazioni che presentino carenze finanziarie rispetto alle esigenze. Il ricorso a tale **facoltà** - si sottolinea ancora nella Circolare - è ancor più **importante** in una fase come quella attuale in cui si impone, in considerazione dell'**emergenza connessa all'epidemia COVID-19** e al peggioramento del quadro di finanza pubblica, di utilizzare in modo efficace ed efficiente le risorse a disposizione. Il cronoprogramma dei pagamenti per l'anno 2022 viene aggiornato in relazione alle modifiche apportate, non appena il provvedimento di assestamento sarà approvato e diverrà efficace.

## Salute - MEF

### Ministero della salute

Lo stato di previsione del Ministero della salute reca, per l'anno finanziario 2022, spese iniziali approvate con [L. n. 234/2021](#) per circa **2.726,9 milioni** di euro di euro (3.021,5 milioni l'anno precedente) e **2.848,0 milioni** in conto cassa (3.165,1 milioni nel 2021).

Assestamento 2022 tab. 15 Salute - Previsioni iniziali (in euro)

	Previsioni di Competenza	Autorizzazioni di Cassa	Residui Presunti
(in euro)			
Spese correnti	1.896.309.434	1.894.309.434	0
Spese in conto capitale	830.560.820	953.653.322	220.440.593
Rimborso del debito pubblico	0	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>2.726.870.254</b>	<b>2.847.962.756</b>	<b>220.440.593</b>

La consistenza dei residui al 1° gennaio 2022 ammontava ad un totale presunto di **220,4 milioni** di euro, interamente in conto capitale (al 1° gennaio 2021 erano 55,9 milioni per la parte corrente e 278,8 milioni per la parte in conto capitale).

A seguito della loro **quantificazione** operata in via definitiva con il **Rendiconto 2021**, la consistenza dei residui ammonta ora a **1.666,3 milioni**, con una variazione proposta in aumento con il presente provvedimento di 1.445,9 milioni di euro (di cui 336,1 milioni di parte corrente e 1.109,8 milioni in conto capitale).

Assestamento 2022 tab. 15 Salute - Previsioni iniziali (in euro)

	Residui	Competenza	Cassa
(in euro)			
Spese correnti	336.120.959	1.969.669.522	1.982.495.354
Spese in conto capitale	1.330.210.381	835.805.549	946.072.219
Rimborso del debito pubblico	0	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>1.666.331.340</b>	<b>2.805.475.071</b>	<b>2.928.567.573</b>

Le **previsioni assestate dal ddl in esame**, risultano complessivamente pari a **2.805,5 milioni per la parte di competenza e 2.928,6 milioni in conto cassa** (nel 2021 erano 5.972,4 milioni per la parte di competenza e a 6.141,5 milioni in conto cassa), con variazioni proposte per atti amministrativi nel periodo gennaio-maggio 2020, pari a 82,5 milioni in conto competenza e 84,5 in conto cassa, intervenute principalmente a seguito di applicazione di provvedimenti legislativi e norme di carattere generale per il 68,8% e per reiscrizione di residui passivi perenti di spesa di parte corrente per il 23,4%.

Le variazioni proposte con il presente provvedimento riducono il valore della sola parte corrente di appena 3,9 milioni di euro sia in competenza sia per cassa, in base ad esigenze emerse dall'effettivo svolgimento della gestione e dalle concrete capacità operative dell'Amministrazione, tenuto conto della situazione della finanza pubblica, cui fa parallelamente seguito, per la parte di cassa, l'assestamento delle autorizzazioni relative alla nuova consistenza dei residui.

Rispetto alle previsioni iniziali, vengono in definitiva a registrarsi le seguenti **differenze: 78,6 milioni in conto competenza e 80,6 milioni in conto cassa**.

Differenze tra previsioni iniziali e definitive tab. 15 Salute (in euro)

	Residui	Competenza	Cassa
(in euro)			
Spese correnti	336.120.959	73.360.088	88.185.920
Spese in conto capitale	1.109.769.788	5.244.729	-7.581.103
Rimborso del debito pubblico	0	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>1.445.890.747</b>	<b>78.604.817</b>	<b>80.604.817</b>

**Variazioni d'interesse**

Per quanto riguarda la missione Tutela della salute, complessivamente, in termini di **competenza**, si sono registrati modesti **incrementi per 71,8 milioni** di euro imputabili per la totalità a variazioni in dipendenza da atti amministrativi (75,6 milioni) ridotti dalle variazioni proposte con il provvedimento di assestamento, complessivamente pari a -3,9 milioni .

Gli incrementi per atti amministrativi nel presente stato di previsione, sono ascrivibili per circa il 70% (50 milioni) a variazioni per atto amministrativo in aumento del cap. 2407 di spesa relativamente alle somme da erogare alle regioni e province autonome per il pagamento degli indennizzi riconosciuti ai soggetti danneggiati da complicanze irreversibili derivanti dalla vaccinazione anti SARS-CoV2, rientranti nell'**azione Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie**, mentre il decremento delle somme proposto con il presente provvedimento è ascrivibile per oltre il 69% (-2,7 milioni) al cap. 3454 (Fondo destinato al finanziamento della CRI - Croce Rossa Italiana).

Le altre variazioni relative ai restanti programmi di missione, in termini assoluti, non fanno registrare variazioni rilevanti.

(in milioni di euro)

<b>Missione Tutela della Salute (20) / Programma (valori di competenza)</b>	Prev. iniziali 2022	Prev. assestate 2022	Differenza	Var. (in %)
Totale Missione, di cui:				
RS	184,4	1.528,2	1.343,8	728,7
CP	2.129,6	2.201,4	71,8	3,4
CS	2.223,6	2.296,2	71.872,6	3,3
Prevenzione e promozione salute umana e assist. personale navigante (20.1)	2.129,6	2.201,4	71,8	3,4
Sanità pubblica veterinaria (20.2)	49,7	51,8	2,1	4,2
Programmazione SSN per erogazione LEA (20.3)	767,7	772,6	4,9	0,6
Regolamentazione e vigilanza prodotti farmaceutici (20.4)	16,3	16,8	0,5	3,1
Vigilanza, prev. e repressione nel settore sanitario (20.5)	10,1	10,1	-	-
Comunicazione e promozione tutela salute umana e coordin. intern.le (20.6)	26,8	27,4	0,6	2,2
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7)	829,1	873,0	42,9	5,3
Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8)	19,6	20,8	1,2	6,1
Attività consultiva per la tutela della salute (20.9)	3,3	3,6	0,3	9,1
Sistemi informativi tutela salute e governo SSN (20.10)	25,8	25,9	0,1	0,4
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11)	8,5	8,7	0,2	2,4
Coordinamento tutela salute, innovazione e politiche int.li (20.12)	5,2	6,8	1,6	30,8

Per quanto riguarda l'altra Missione ascrivita allo stato di previsione del Ministero della Salute, vale a dire **Ricerca e innovazione (17)**, si rileva che la modesta variazione in aumento degli stanziamenti di competenza (+19,8 milioni) è pressochè interamente ascrivibile al programma Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20), prevalentemente al cap. 3398 relativo ai Trasferimenti alle amministrazioni pubbliche per la ricerca medico-sanitaria e la tutela della salute (+18,4 milioni).

(in milioni di euro)

<b>Missione Ricerca e innovazione (17) / Programma (valori di competenza)</b>	Prev. iniziali 2022	Prev. assestate 2022	Differenza	Var. (in %)
Totale Missione, di cui:				
RS	36,0	121,9		
CP	516,2	536,0		
CS	543,4	563,5		
Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20)	481,9	501,2		
Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)	34,3	34,8	-	-

## Ministero dell'economia e delle finanze

Altre poste di interesse sanitario sono relative al **concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria** allocate nell'omonimo Programma 3.6 iscritto nello stato di previsione del **MEF**, Missione **Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)**. Il Programma presenta **previsioni iniziali di spesa per complessivi 86.753,6 milioni** di euro, con **incrementi** in dipendenza di atti amministrativi pari a 657,7 milioni che assorbono interamente la differenza con le previsioni definitive di assestamento 2022 (87.411,3 milioni).

All'interno di questo programma, in conto competenza, assumono particolare rilevanza i capitoli esposti nella seguente tabella:

<b>Programma Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (3.6)</b> / Cap. (in mln di euro)		Prev. iniziali 2022	Prev. assestate 2022	Differenza
Somme da erogare alle RSO a titolo di compartecipazione IVA (cap. 2862) RS		636,3	7.636,9	7.000,6
	CP	75.200,8	75.038,5	-162,3
	CS	75.900,8	75.738,5	-162,3
Fondo sanitario nazionale - FSN (cap. 2700) RS		700,0	4.047,1	3.347,1
	CP	7.368,9	7.388,9	20,0
	CS	8.068,9	8.088,9	20,0
Finanziamento del FSN per minori entrate IRAP e Add.le Reg.le (cap. 2701) RS		-	-	-
	CP	3.000	3.000	-
	CS	3.000	3.000	-
Fondo contribuito statale a titolo definitivo per spese sanitarie emergenza Regioni e Province autonome anno 2021 (cap. 2713) RS		-	600	600
	CP	-	800	800
	CS	-	800	800
Programma:	Totale complessivo del			
	RS	1.336,3	12.304,8	10.968,5
	CP	86.753,6	87.411,3	657,7
	CS	88.153,6	88.811,3	657,7

Il Programma, di cui il cap. 2862 *Somme da erogare alle RSO a titolo di compartecipazione IVA* rappresenta la parte più cospicua (85,3%), fa registrare una **variazione in aumento netta di 657,7 milioni** per competenza, dato dalla diminuzione del citato cap. 2862 pari a 162,3 milioni e dall'incremento in dipendenza di atti amministrativi, pari a 800 milioni di euro, relativo al cap. 2713 Fondo per le ulteriori spese sanitarie per l'emergenza coperte da contributo statale per Regioni e Province autonome per l'anno 2021.

In conto residui, la variazione proposta dal presente provvedimento per il Programma in esame ammonta a 10.968,5 milioni, per aumenti dei residui riferiti in particolare al Fondo sanitario nazionale (+3.347,1 milioni) ed alle somme da erogare alle regioni a statuto ordinario a titolo di compartecipazione IVA (7.000,7 milioni), oltre che al citato Fondo per il contributo statale all'emergenza sanitaria (+600 milioni).

Si ricorda che le somme da erogare alle regioni a statuto ordinario a titolo di compartecipazione al gettito erariale dell'IVA è stata prevista a decorrere dal 2001 (art.2 del [D.Lgs. 56/2000](#)) per il finanziamento del Servizio sanitario regionale. La quota annuale che compete a ciascuna regione viene determinata sulla base della media dei consumi finali delle famiglie rilevati dall'Istat a livello regionale negli ultimi tre anni; essa viene stabilita ogni anno entro il 30 settembre con DPCM, sulla base di parametri riferiti alla popolazione residente, alla capacità fiscale, ai fabbisogni sanitari ed alla dimensione geografica di ciascuna regione. Nel caso in cui l'IVA necessaria ad una regione risulti inferiore all'IVA spettante sulla base dei consumi pro-capite, interviene la solidarietà interregionale che consente di attingere da un apposito fondo perequativo, alimentato dalle regioni con surplus di IVA.

Il cap. 2700 *Fondo Sanitario Nazionale* registra una piccola variazione di competenza di 20 milioni, ascrivibile a variazioni in dipendenza di atti amministrativi, dovuto alle code dei riparti effettuati a seguito

dell'emergenza epidemologica, mentre il cap. 2701 *Finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale in relazione alle minori entrate IRAP* (stanziamento frutto di stima approssimata da rivedere in sede di formazione del ddl di bilancio per l'anno successivo) è iscritto per un importo di **3.300 milioni**, invariato rispetto alle previsioni iniziali.

Nello stato di previsione del MEF si segnala in ultimo la Missione **Infrastrutture pubbliche e logistica (14)** che consta di un unico programma *Opere pubbliche e infrastrutture (14.8)* ed un unico capitolo *Somme da erogare per interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica* (cap. 7464), con 1.310 milioni assegnati in conto competenza e rimasti invariati nelle previsioni assestate, per il sostegno alle Regioni finalizzato alla realizzazione opere sanitarie in conto capitale.

Per questo programma/capitolo si propongono esclusivamente variazioni in aumento in conto residui pari a oltre 1.690,8 milioni di euro.

(in milioni di euro)

Programma Opere pubbliche ed infrastrutture (14.8) / Capitolo	Prev. iniziali 2022	Prev. assestate 2022	Differenza
Somma da erogare per interventi in materia di edilizia sanitaria (cap. 7464)	-	1.690,8	1.690,8
RS	1.310	1.310	-
CP	1.310	1.310	-
CS			

## Politiche sociali - MLPS

Nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la missione che interessa la Commissione XII è **Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)**, nel cui ambito sono presenti i seguenti programmi:

- 3.1 *Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2)*;
- 3.2 *Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi (24.12)* che assorbe quasi completamente (circa il 99,7%) le risorse dell'intera missione per lo stato di previsione in esame.

Gli importi delle previsioni iniziali e assestate nel 2022 per competenza, cassa e residui della Missione sono riassunti in tabella:

### Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) in Tab. 4 MLPS - (in milioni di euro)

	Previsioni iniziali	Var. atti ammi.vi	Var. proposte	Previsioni assestate
RS	0,7	-	2.578,0	2.578,6
CP	49.060,0	6.068,9	-	55.128,9
CS	49.060,0	6.068,9	-	55.128,9

Le variazioni in aumento previste dal ddl in esame sono ascrivibili a variazioni per atti amministrativi (+6.068,9 milioni) in conto competenza e cassa, mentre variazioni in conto residui sono proposte dal presente provvedimento (+2.578,0 milioni).

Le variazioni in aumento in conto competenza, cassa e residui sono per la quasi totalità ascrivibili al citato programma 3.2 Trasferimenti assistenziali (+6.064 milioni competenza e cassa; +2.417,9 residui).

Innanzitutto, con riferimento al programma 3.1. Terzo settore, rileva la parte riguardante la variazione dei residui per somme rimaste da spendere (160,0 milioni).

L'incremento più cospicuo per variazioni in dipendenza di atti amministrativi è pari a 4,7 milioni ascrivibili all'azione **Sviluppo, promozione, monitoraggio e controllo delle organizzazioni del terzo settore**, con particolare riferimento al cap. 3893 Fondo di assistenza ai bambini affetti da malattia oncologica (+2 milioni) e al cap. 5247 Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore (+2,2 milioni).

**Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) ecc. (in milioni di euro)**

	Previsioni iniziali	Var. atti ammi.vi	Var. proposte	Previsioni assestate
RS	-	-	160,0	160,0
CP	106,3	4,9	-	111,2
CS	106,3	4,9	-	111,2

Per quanto riguarda il **programma 3.2 (Trasferimenti assistenziali)** la cifra assestate in conto competenza ammonta a **55.017,7 milioni**, per la gran parte assorbiti dall'azione **Politiche per l'infanzia e la famiglia** (+6.060,9 ed una cifra complessiva in c/competenza pari a 17.973,6 milioni) che raggruppa:

- il cap. 3620 **Risorse da destinare all'assegno unico e universale per figli a carico** (+14.223 milioni), a fronte del quale si prevede la soppressione dei capp. 3894 Fondo assegno universale e servizi alla famiglia (-6.615,9 milioni) e 3428 Premio alla nascita (-392 milioni) e la riduzione del cap. 3530 Somma da erogare per la copertura degli oneri relativi alla famiglia (-1.221,0 milioni);
- i capp. 3519 Bonus baby sitting per i lavoratori privati per l'emergenza Covid (+29,7 milioni) e 3421 Risorse da destinare all'assegno temporaneo per figli minori (+440 milioni).

Altre azioni del programma sono:

- **Invalidi civili, non autosufficienti e disabilità** finanziata con un incremento di 7,7 milioni in dipendenza di atti amministrativi o norme di carattere generale per una complessiva cifra di competenza pari a 20.770,8 milioni;
- **Concorso dello Stato alle politiche sociali erogate a livello territoriale** con un decremento di 5 milioni ed una cifra complessiva in conto competenza pari a 398,9 milioni;

**Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, ecc. (in milioni di euro)**

	Previsioni iniziali	Var. atti ammi.vi	Var. proposte	Previsioni assestate
RS	0,7	-	2.417,9	2.418,6
CP	48.953,7	6.064,0	-	55.017,7
CS	48.953,7	6.064,0	-	55.017,7

L'azione **Lotta contro la povertà** presenta **risorse iniziali coincidenti con quelle definitive e pari a 657 milioni**, ripartite tra i capp. 3550 Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale (622 milioni in conto competenza e cassa, come nel 2021) e 3556 Somme da destinare all'INPS per il rilascio delle dichiarazioni ISEE e al Redditi di cittadinanza e di Emergenza (35 milioni in conto competenza e cassa).

Ugualmente, nessun incremento è previsto per l'azione **Reddito di cittadinanza**, nel cui ambito vi è l'unico **cap. 2781 Fondo per il reddito di cittadinanza** che viene assestate in misura pari alle previsioni iniziali (8.784,9 milioni).

Si segnala che il **cap. 3527 Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza** risulta azzerato in quanto già trasferito nel 2021 - con una previsione di spesa pari a 28,8 milioni di euro - in capo alla **Presidenza del Consiglio**, ovvero al Ministro delegato della famiglia, che pertanto assume le funzioni di competenza statale in materia (art. 9 DL. 22/2021 Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri - L. 55/2021). Conseguentemente, le risorse del Fondo vengono trasferite dallo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con riferimento alla **disabilità**, si segnala il cap. 3553 *Fondo per la disabilità grave* (cd. **Fondo "Dopo di noi"**) le cui previsioni assestate rimangono coincidenti con quelle iniziali e con lo stesso importo del 2021 (76,1 milioni), mentre il Fondo per le non autosufficienze (cap. 3538) presenta previsioni assestate pari a 822 milioni, coincidenti con le iniziali, ma più elevate rispetto ai 669 milioni assestate nel 2021.

Di seguito si espongono gli altri stanziamenti di competenza (iniziali ed assestati) dei più importanti capitoli di interesse e la variazione dei residui ad essi corrispondenti (in milioni di euro):

Capitolo di bilancio	Denominazione	Previsioni iniziali di competenza 2022	Previsioni assestate di competenza 2022	Previsioni assestate dei residui di competenza 2022
3528	Somma da corrispondere all'INPS per il pagamento di pensioni e assegni agli invalidi civili, sordomuti e ciechi	19.750	19.753	-
3530	Somma da erogare per la copertura degli oneri relativi alla famiglia	2.822	1.601	-
3534	Somma da erogare per la corresponsione di assegni di maternità	234	250	-
3538	Fondo per le non autosufficienze	822	822	689,6
3543	Bonus Bebè	400	405	-
3550	Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale	622	622	636,9
4348	Pensioni sociali, assegni sociali ed assegni vitalizi	5.483	5.483	-

### Politiche per la famiglia - MEF

Nello **stato di previsione** del **MEF** sono allocate risorse di interesse per la Commissione XII riferite, in particolare, alle politiche per la famiglia nell'ambito della **Missione 14 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)** che presenta una previsione iniziale di competenza di Missione pari a **1.348,9 milioni** e una previsione assestata per competenza pari a 1.472,5 milioni di euro. Le variazioni ascritte ammontano a 121,3 milioni in dipendenza di atti amministrativi, da attribuire per oltre il 90% al programma **14.1 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio** (+110,6 milioni), mentre quelle proposte con il presente ddl di assestamento sono pari a 3,3 milioni.

Gli incrementi del citato programma 14.1. sono ascrivibili all'**azione Politiche per la famiglia e la disabilità** per la prevalente quota di 109,9 milioni ed in particolare al **cap. 2080 Somme da trasferire alla Presidenza del consiglio dei ministri per il Fondo per l'assistenza all'autonomia degli alunni disabili** (incrementato di 100 milioni e con una previsione assestata di 200 milioni), oltre che per l'assegnazione di **15 milioni di euro** al cap. 2150 che destina risorse al **Fondo di solidarietà per i famigliari del personale medico, sanitario e socio-sanitario** deceduto dopo aver contratto il virus Sars-Cov2.

Si segnala che il cap. **2081 Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità** non registra incrementi presentando una previsione assestata di competenza pari a **50 milioni** di euro.

Tra i capitoli di interesse nell'ambito del citato **programma 14.1**, che riguardano **interventi aggiuntivi** rispetto a quelli attivati con le risorse indirizzate ad analoghe finalità nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (v. *ante*), si segnalano:

- il cap. 2102 *Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche di sostegno alla famiglia* che fa registrare una previsione assestata di **104 milioni**, coincidente con le previsioni iniziali;
- il cap. 2118 *Somma da assegnare all'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza* con **4,2 milioni** di euro come previsioni per competenza e cassa, non modificate in assestato;
- il cap. 2134 *Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri destinata alle politiche in materia di adozioni internazionali*, che presenta uno stanziamento di competenza e di cassa iniziale ed assestato coincidenti, pari a **23,8 milioni**.

Qui un approfondimento delle risorse destinate alle politiche per la famiglia nella [Nota preliminare al bilancio di previsione della PCM per l'anno 2022](#) (da pag. 145).

Altro programma di interesse è il **14.4 Sostegno al reddito tramite la carta acquisti** (24.13) che ascrive un unico capitolo (il cap. 1639) relativo al **Fondo speciale** destinato al soddisfacimento delle **esigenze prioritarie di natura alimentare (Fondo carta acquisti)**, il quale, nelle previsioni assestate per competenza, rimane costante per un ammontare di oltre **168,1 milioni** come nel 2021.

### Politiche giovanili - MEF

Nello **stato di previsione** del MEF sono allocate anche le risorse della **Missione 30 Giovani e sport**, che contiene il **programma 18.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù** (30.2), con una dotazione di competenza iniziale pari a 410,9 milioni di euro, che rimane invariata nelle previsioni assestate, ascrivibile in prevalenza (311,6 milioni) al **Fondo per il funzionamento dei servizi civili nazionali** (cap. 2185).

Per la parte di interesse della Commissione XII, il capitolo 2106 *Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per **incentivazione e sostegno alla gioventù*** fa registrare una previsione di competenza iniziale e assestata pari a circa **90,9 milioni** di euro.

### Lotta alle dipendenze - MEF

Infine, nell'ambito dello stato di previsione del MEF, al sopra citato programma 14.1 **Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio** sono allocate anche le risorse per l'attuazione dell'azione **Lotta alle dipendenze**, iscritte al cap. 2113 *Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'attuazione delle politiche antidroga* con una dotazione di competenza iniziale e assestata invariata pari a 4,5 milioni.